

## PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA

### ZONA SOCIALE ...

#### Premessa generale

##### Richiamate:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa *sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica*, altrimenti detta Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011, ratificata dal Parlamento italiano il 27 giugno 2013;
- il decreto legge 14/08/2013 n. 93, recante *disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere* convertito in legge 15/10/2013 n. 119;
- la legge regionale n. 14 del 25 novembre 2016 “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”;
- il Protocollo unico regionale per la realizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere del 30 gennaio 2018
- la DGR n. 2 del 07 gennaio 2018 avente per oggetto “*Articolazione del Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza degli uomini contro le donne: le Reti territoriali interistituzionali antiviolenza. Approvazione delle Linee guida per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione e dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Umbria e i Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza degli uomini nei confronti delle donne basata sul genere.*”

##### Premesso che:

- La violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi.
- L'espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce in modo preminente il genere femminile.
- Il fenomeno della violenza maschile contro le donne è un crimine che rappresenta una violazione fondamentale dei diritti umani che attraversa tutte le culture, le classi, le etnie, i livelli di istruzione, di reddito, tutte le fasce di età rappresentando la manifestazione più brutale della disparità storica nei rapporti di forza tra i generi.
- Il fenomeno comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere, ossia diretti contro una donna in quanto tale, che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica, economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.
- Il sostegno, unito alla eventuale protezione delle donne e dei bambini/bambine che hanno vissuto o che vivono nella violenza in ambito domestico, è individuato come una priorità che richiede un intervento coerente, integrato e costante che coinvolge tutti gli

attori della comunità territoriali per consentire alla donna di seguire un effettivo percorso di uscita dalla violenza.

- Il fenomeno della violenza maschile contro le donne ha una matrice di carattere sociale e culturale, che richiede una posizione chiara di condanna e un'assunzione di responsabilità da parte del mondo istituzionale oltre che di quello della società civile.
- Il fenomeno della violenza maschile contro le donne ha costi sociali che gravano sull'intera comunità e quindi ogni azione di prevenzione ha ricadute positive anche in termini di efficienza della spesa.
- I Comuni, singoli o associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della legge L.R. 14 del 25 novembre 2016 nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini.
- I Centri antiviolenza che operano dagli anni '80 sul territorio nazionale hanno il merito di aver reso visibile la violenza maschile contro le donne e il maltrattamento familiare, richiamando l'attenzione del mondo politico e della società sulla gravità di tale tema.
- La legge regionale n.14 del 25 novembre 2016 "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini", tra l'altro, :
  - istituisce il Sistema regionale dei servizi di contrasto della violenza di genere;
  - promuove la costituzione della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza;
  - prevede la sottoscrizione di un Protocollo unico regionale e di Protocolli specifici.
- In attuazione della legge regionale e della normativa nazionale si è provveduto a:
  - Sottoscrivere a gennaio 2018 un Protocollo regionale con cui, Istituzioni e soggetti del privato sociale hanno costituito la Rete regionale e il Sistema dei Servizi di prevenzione e contrasto della violenza, assumendo impegni reciproci per la definizione di procedure e Protocolli specifici afferenti il proprio ambito territoriale di competenza con particolare attenzione alla realizzazione del raccordo di tutti i servizi della rete in modo da assicurare la migliore integrazione possibile.
  - Promuovere con la DGR n. 2 del 07 gennaio 2019 la costituzione delle Reti interistituzionali territoriali antiviolenza quali strutture complesse di base del Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere aventi le seguenti caratteristiche:
    - sono costituite attraverso la sottoscrizione Protocolli territoriali;
    - realizzano una collaborazione tra Istituzioni pubbliche e soggetti del privato sociale qualificati e specializzati nel supporto alle donne vittime di violenza e loro figli minori;
    - sono costituite da un numero minimo di soggetti essenziali, come di seguito elencati:
      - un comune o più comuni capofila di una zona sociale (di cui uno in qualità di coordinatore della Rete territoriale);
      - uno o più centri antiviolenza, o una o più case-rifugio, gestite da associazioni femminili e femministe;
      - almeno un ente del sistema sanitario e socio-sanitario con almeno un presidio per ciascuna zona sociale;
      - forze dell'ordine.
    - è prevista la partecipazione in tutte le reti del Centro per le pari opportunità quale soggetto aggiuntivo, non destinatario di finanziamenti di cui al presente Protocollo, in qualità di soggetto titolare del numero unico regionale 800861126 di accesso ai servizi del sistema antiviolenza regionale h24

## T R A

il Comune di ..... capofila della zona sociale n. ....

L'azienda sanitaria ..... *(specificare le sedi e i servizi territoriali)*

Il Centro antiviolenza e/o casa rifugio .....

Le Forze dell'ordine..... *(specificare le sedi e i servizi territoriali)*

Il Centro per le pari opportunità (CPO), in qualità di soggetto titolare del numero verde regionale h24,

L'Associazione "Liberamente Donna" ..... attuale gestore del Centro antiviolenza "Servizio Telefono Donna", in qualità di soggetto aggiuntivo, al momento per le sole Reti antiviolenza della zona sociale di Perugia e Terni *(togliere ove non presente)*

Tutto ciò visto, riconosciuto e considerato si conviene quanto segue:

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

### **Art. 2 Finalità**

Il presente Protocollo istituisce, tra i soggetti firmatari, la Rete territoriale interistituzionale antiviolenza denominata ..... della zona sociale n. .... .

Con il presente protocollo si perseguono i seguenti obiettivi:

- garantire il funzionamento della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza .....
- partecipare attivamente all'attuazione e al funzionamento del Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere;
- effettuare riunioni periodiche dei soggetti appartenenti alla Rete;
- attivare azioni ed interventi per il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne nell'ambito della programmazione territoriale dei servizi;
- promuovere e sostenere l'applicazione della legge regionale n.14/2016;
- coordinare ed incrementare la raccolta dei dati sulla violenza, anche tramite il sistema S.E.Re.N.A., per le finalità dell'Osservatorio regionale del fenomeno della violenza;

- favorire la presa in carico socio-sanitaria-assistenziale e la messa in sicurezza della donna vittima di violenza e dei suoi figli minori attraverso percorsi che garantiscano la continuità e l'integrazione degli interventi;
- rafforzare i percorsi di tutela per le donne vittime di violenza e diminuire i tempi dell'accoglienza e della presa in carico, grazie alla condivisione di protocolli e procedure;
- ridurre le conseguenze sulla salute delle donne e i costi sociali relativi alle conseguenze della violenza di genere;
- promuovere interventi di prevenzione della violenza contro le donne;
- promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere;
- mettere a punto azioni integrate tra i diversi organismi;

### **Art. 3 Attività**

Le Istituzioni, le Associazioni e le Organizzazioni aderenti alla Rete Territoriale interistituzionale anti violenza si impegnano a:

- predisporre un progetto condiviso da sottoporre all'approvazione e finanziamento regionale come previsto dalla programmazione regionale;
- individuare un referente per il progetto;
- fornire le informazioni relative ai propri servizi, comunicando costantemente eventuali aggiornamenti;
- dare ampia informazione agli altri aderenti alla Rete rispetto alle modalità di accesso ai propri servizi;
- intraprendere un confronto permanente, attraverso la partecipazione/promozione a percorsi formativi e/o seminari, con l'intento di sviluppare la conoscenza reciproca e migliorare le metodologie d'interazione;
- analizzare le necessità verso le quali la Rete deve intervenire, individuando le possibili soluzioni operative;
- condividere ed utilizzare strumenti di lavoro comuni, adeguati ad affrontare le criticità individuate.

### **Art. 4 Impegni specifici del Comune Capofila della Zona Sociale**

Il Comune....., capofila della Zona sociale .....si impegna a:

- coordinare la Rete Territoriale e le azioni tra i soggetti interessati;
- attuare le azioni così come definite nella proposta progettuale e descritte nella scheda tecnica approvata con atto del Comune entro i termini ivi indicati, assicurando il pieno rispetto del Protocollo unico regionale;

- raccogliere le proposte provenienti dalla Rete Territoriale o dai suoi singoli componenti, collaborando nella individuazione degli strumenti e dei canali utili a realizzarle;
- promuovere il ruolo sociale e le attività della Rete nelle opportune sedi istituzionali;
- dare visibilità alle attività della Rete all'interno del sito web istituzionale del Comune;
- collaborare con i soggetti facenti parte della Rete al fine di promuovere o partecipare a percorsi formativi e/o seminariali;
- ricercare le risorse necessarie allo sviluppo delle attività della Rete Territoriale mediante richieste di finanziamento;
- istituire il servizio di emergenza-urgenza, ove possibile;
- garantire l'ospitalità e la messa in sicurezza dei minori vittime di violenza assistita con le risorse nazionali, regionali e comunali previste per i servizi e gli interventi della rete dei servizi sociali dei territori dal Piano sociale regionale ivi comprese quelle messe a disposizione dal Fondo sociale europeo.
- assicurare che per la messa in sicurezza non vengano separati i figli minori dalle madri;
- garantire la partecipazione alle attività formative/informative predisposte dalla Regione anche tramite il Cpo;
- individuare al proprio interno un/una dirigente che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Umbria e responsabile degli adempimenti previsti;
- dare immediata comunicazione alla Regione, qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione delle risorse ricevute;
- dare comunicazione al Dirigente regionale competente delle eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda;
- assicurare:
  - il cofinanziamento delle azioni oggetto dell'accordo di collaborazione per almeno il 20% delle risorse assegnate anche al fine di garantire la sostenibilità e la continuità delle azioni e dei servizi attivati nel tempo.
  - agli uffici di competenza, nei termini previsti dalla programmazione nazionale e regionale, quanto previsto in relazione alle attività di monitoraggio e rendicontazione.
  - l'utilizzo e la tempestiva implementazione del sistema informativo regionale da parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio con cui si sottoscrivono le convenzioni, quale strumento finalizzato alla conoscenza del fenomeno della violenza, delle utenti prese in carico dai Centri antiviolenza e dei servizi erogati;
  - la trasmissione alla Regione Umbria di tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione, ai fini della condivisione e dell'autorizzazione all'apposizione del logo regionale;

## **Art. 5**

### **Impegni dei componenti della Rete Territoriale**

Per gli impegni dei singoli componenti della rete si fa riferimento alle finalità del presente protocollo e al “Protocollo unico regionale per la realizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere” sottoscritto il 30 gennaio 2018.

In particolare:

- le Aziende sanitarie sono tenute a dare attuazione alle “Linee guida nazionali per le aziende sanitarie ed ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza” di cui al Dpcm 24 novembre 2017, e in modo particolare devono:
  - attivare il “Percorso per le donne che subiscono violenza” per garantire adeguata assistenza, accompagnamento/orientamento, protezione e messa in sicurezza della donna che subisce violenza;
  - coinvolgere nel Percorso anche le/gli eventuali figlie/i minori della donna, testimoni o vittime di violenza, tenuto conto della normativa riguardante i minori e delle vigenti procedure di presa in carico socio-sanitaria delle persone minorenni;
  - garantire la rilevazione della violenza in tutte le sue strutture, maggiormente interessate (pronto soccorso, pediatria, psicologia, geriatria, traumatologia, consultori) senza tralasciare altre strutture sentinella;
  - Individuare precocemente le donne a rischio o vittime di violenza nell’ambito dei diversi setting assistenziali (attività consultoriale, programma di screening, assistenza domiciliare integrata ecc.)
  - operare una tempestiva rilevazione del rischio di recidiva e letalità;
  - garantire una risposta in emergenza per le prime 72 ore alle vittime di violenza che si rivolgono presso le proprie strutture con un rischio medio/alto;
  - assicurare che i medici che entrano in contatto con la donna che ha intrapreso il Percorso per le donne che subiscono violenza, a partire dal medico che farà la prima visita, provvedano a refertare in modo dettagliato e preciso tutti gli esiti della violenza subita;
  - assicurare che l’esame obiettivo includa un’attenta descrizione dello stato emotivo, psicologico e relazionale della donna;
  - assicurare una successiva assistenza psicologica, qualora la donna lo desideri, che potrà essere effettuata dalla psicologa dell’ospedale specificatamente formata, se presente, o da una professionista della rete territoriale antiviolenza;
  - garantire una stretta collaborazione con gli altri soggetti della rete e i relativi servizi, in modo particolare con il CAV, destinatari anch’essi delle medesime Linee guida;
  - garantire la formazione ed aggiornamento del proprio personale;
  - partecipare a tavoli di confronto periodici con istituzioni e soggetti pubblici e privati della rete antiviolenza territoriale;
  - assicurare il monitoraggio costante del fenomeno della violenza maschile contro le donne, attraverso la rilevazione e il controllo degli strumenti in uso (scheda del triage, schede di dimissione);
  - coordinare e supervisionare il Percorso per le donne che subiscono violenza e trasmettere periodicamente, ai competenti referenti regionali, una relazione aggiornata sullo stato e sugli esiti delle procedure, nonché comunicare e far

confluire i dati raccolti nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto a livello regionale e nazionale.

- Il Centro antiviolenza e/o la Casa rifugio devono essere riconosciuti dalla Regione in possesso dei requisiti minimi previsti dalle disposizioni nazionale e regionali e sono tenuti in particolare a:
  - possedere i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dall'Intesa del 27 novembre 2014, con la possibilità di strutturarsi con sportelli sul territorio;
  - aderire al Protocollo unico regionale;
  - garantire a titolo gratuito, come previsto dall'Intesa del 27 novembre 2014, i servizi minimi di: ascolto, accoglienza, assistenza psicologica, assistenza legale, pratiche di auto-mutuo-aiuto, supporto ai minori vittime di violenza assistita, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;
  - assicurare il percorso personalizzato di uscita dalla violenza alle donne garantendo alle donne il supporto in tutte le sue fasi;
  - garantire una apertura minima di almeno cinque giorni ed una reperibilità h24;
  - aderire al numero nazionale 1522;
  - essere dotato di personale esclusivamente femminile con adeguate competenze professionali e con il divieto di applicazione delle tecniche di mediazione familiare;
  - operare secondo la metodologia di relazione tra donne riconosciuta dalla prassi dei centri antiviolenza;
  - assicurare la formazione continua delle proprie operatrici;
  - garantire l'operatività in rete con gli altri soggetti del presente protocollo ed anche con gli altri centri antiviolenza e case rifugio del territorio regionale;
  - utilizzare il sistema S.E.Re.N.A. per la rilevazione del fenomeno della violenza, la gestione, il monitoraggio e la definizione del percorso di uscita dalla violenza;
  - assicurare l'accoglienza anche alle donne provenienti fuori regione stabilendo un contributo all'ospitalità a carico del Comune di residenza o di altro ente individuato dalla Regione di provenienza;
  - promuovere interventi di sensibilizzazione, seminari, convegni ecc. sul tema della violenza di genere rivolti sia alla cittadinanza che al mondo della scuola;
  
- La Casa rifugio a indirizzo segreto e il Centro antiviolenza residenziale, se presenti, devono fornire, a titolo gratuito, un alloggio sicuro alle donne e ai loro figli minori con l'obiettivo di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica ed in particolare:
  - definiscono e attuano il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta;
  - operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.
  - forniscono adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza.
  
- Le organizzazioni di donne che gestiscono le strutture assicurano le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio anche attraverso un contributo significativo del volontariato;

- Le Forze dell'ordine, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze investigative, assicurano ai soggetti firmatari del presente Protocollo fattiva collaborazione per una valutazione dei casi di violenza e per la rapida attivazione sia delle procedure di tutela della vittima che di quelle di individuazione del responsabile del reato. Attivano, in caso di necessità, il Servizio di Emergenza/Urgenza;
- Il Centro per le pari opportunità della Regione Umbria assicura il funzionamento del numero unico regionale 800861126 di accesso ai servizi del sistema antiviolenza regionale h24.
- I componenti della Rete territoriale danno mandato al Comune coordinatore della Rete a espletare tutte le procedure necessarie alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione ivi compresa quelle relative alla negoziazione con la Regione del progetto definitivo.

### **Art. 6 Ulteriori componenti della Rete Territoriale**

Il Comune capofila può individuare nel territorio della zona sociale di competenza ulteriori soggetti, tra quelli firmatari del Protocollo unico regionale o che si riconoscono nei contenuti dello stesso, che si impegnano attivamente a partecipare alla Rete territoriale interistituzionale antiviolenza.

I sottoscrittori si impegnano, inoltre, a monitorare e verificare gli impegni assunti e gli accordi previsti nel presente atto.

### **Art. 7 Durata**

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata .....